

Regolamento di giurisdizione - procedimento in genere - Notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5454 del 25/02/2019

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - procedimento in genere - Notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato - Presso l'Avvocatura distrettuale e presso l'Avvocatura generale - Possibilità alternativa - Configurabilità - Fondamento.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l'Avvocatura generale dello Stato, sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale pende la causa. Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all'interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5454 del 25/02/2019

[Cod_Proc_Civ_art_041](#)